

- **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive** (art. 1): spetta a coloro che svolgono come prevalente un'attività il cui codice ATECO è indicato nell'allegato 1 del decreto, con partita IVA aperta in data antecedente al 25 ottobre 2020, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto al mese di aprile 2019 (a coloro che hanno aperto la partita iva in data successiva al 1° gennaio 2019 il contributo spetta in ogni caso). La richiesta deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate e l'erogazione del contributo avviene in modo automatico per coloro che hanno già richiesto il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio. L'importo non può essere superiore ad € 150.000,00 e le modalità di calcolo sono indicate nella norma, sia con riferimento alla tabella di cui all'allegato 1 del decreto, sia con riferimento ai criteri già previsti nel Decreto Rilancio.

- **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** (art. 3): prevista l'istituzione di un fondo con dotazione fino a 50 milioni di euro.

- **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa sino al 31 dicembre 2020 ed inefficacia dei pignoramenti immobiliari che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. ristori** (art. 4).

- **Previste ulteriori misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura** (art. 5), **dell'export e delle fiere internazionali** (art. 6), **nonché della filiera agricola e della pesca e dell'acquacultura** (art. 7).

- **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** (art. 8): esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio, per le attività di cui alla tabella contenuta nell'allegato 1 del decreto.

- **Cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020**(art. 9): non è dovuta la seconda rata (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- **Proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello 770 per i sostituti d'imposta** (art. 10).

- **Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione** (art. 12): i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività a causa della pandemia da Covid-19, possono richiedere ulteriori sei settimane di trattamento nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.

Tale beneficio si applica ai datori di lavoro che abbiano già utilizzato i trattamenti previsti dalle precedenti norme, ovvero ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Previsto un contributo addizionale tra il 9 ed il 18% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore sospese (parametrato sulla base del calo di fatturato del primo

semestre 2020, rispetto al primo semestre 2019). Tale contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, ovvero che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dalle imprese che abbiano sospeso la propria attività a seguito del DPCM 24 ottobre 2020.

Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, nonché la facoltà per i datori di lavoro di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. Il tutto fatte salve le eccezioni previste dalla norma, principalmente in caso di chiusura dell'attività o procedura concorsuale. Esteso sino al 31 gennaio 2021 (sino ad un massimo di quattro settimane) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano trattamenti di integrazione salariale (nei limiti delle ore di integrazione salariale usufruite a giugno 2020).

- **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive** (art. 13): la sospensione dei termini del mese di novembre 2020, si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto stesso. I contributi sospesi dovranno essere versati in un'unica rata (o in quattro rate mensili) a decorrere dal 16 marzo 2021; il tutto senza applicazione di sanzioni o interessi. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione.

- **Ulteriori disposizioni sono previste in materia di Reddito di emergenza** (art. 14), **di indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** (art. 15), **esoneri contributivi per il settore delle filiere agricole e della pesca e dell'acquacoltura** (art. 16) e **di indennità per i lavoratori sportivi** (art. 17).

- **Scuola e misure per la famiglia** (art. 22): diritto del lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di quarantena del figlio disposta dall'ATS

competente per contatto verificatosi nel plesso scolastico, ovvero, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.